TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2077/2019**, promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv…., con domicilio eletto presso il difensore

ATTORE

contro

Y (C.F. ***),

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. X ha convenuto in giudizio la signora Y , chiedendo di "*accertare l'intervenuta revoca espressa - e quindi l'inefficacia - del testamento pubblico di S. del 20/01/16, redatto dal Notaio …e di cui al numero 168 Repertorio Atti Ultima Volontà, successivamente pubblicato in data 18/01/18 a ministero Notaio …al Repertorio n. ..Raccolta n…., perché in tal senso disposto e voluto dal de cuius con testamento olografo del 28/05/17, pubblicato in data 17/01/19 a ministero Notaio …al Repertorio n…. Raccolta n. …e conseguentemente - accertare e dichiarare che l'ing. X è l'erede testamentario del Sig. S. e per l'effetto - disporre per la cancellazione dell'accettazione dell'eredità della sig.ra Y sui seguenti immobili: - piena proprietà di porzioni del fabbricato condominiale sito in ***, via *** n. ***, costituite da tre appartamenti di civile abitazione posti rispettivamente ai piani primo e secondo, entrambi con cantina al piano seminterrato, ed al piano terzo con locale di sgombero nel sottotetto e da tre garages al piano terra, il tutto distinto al catasto Fabbricati di *** al Foglio 138 con i mappati: 164 sub 1, Via *** n. ***, piano Si, Cat. A/3, c12 vani 5,5, R.C. euro 582,31 164 sub 3, Via *** n. ***, piano S2, Cat. A/3, cl 2 vani 5,5, R.C. euro 582,31 164 sub 5, Via *** n. ***, piano 3, Cat. A/3, c12 vani 5,5, R.C. euro 582,31 164 sub 7, Via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, c13, mq 17, R.C. euro 90,43 164 sub 8, Via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, c13, mq 17, R.C. euro 90,43 164 sub 9, Via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, c13, mq 17, R.C. euro 85,11 Con la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile ed in particolare del vano contatori centrale termica, vano pluriuso, corridoi e vano scala, sottotetto, mapp. 164 sub 14 e dell'area esterna mapp. 164 sub 13; - quota di (un mezzo) di porzione di fabbricato sito in ***, via *** n. ***, costituita da due appartamenti di civile abitazione rispettivamente ai piani primo e secondo, ciascuno con studio a piano terra, da un garage pure al piano terra e utilità comuni ai piani, primo e secondo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di *** al Foglio*

*376 con i mappati: 49 sub 2, via *** n. ***, piano T-1, Cat. A/3, cl. 4, vani 7, R.C. euro 876,65 49 sub 3, via *** n. ***, piano T-2, Cat. A/3, cl. 4, vani 8,5, R.C. euro 1053,57 49 sub 4, via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, cl. 4, mq 27, R.C. euro 209,16 49 sub 5 - beni comuni ai subb. 2-3-4 e di cui alla nota di trascrizione contro del 29/03/2019 Registro Particolare … Registro Generale … Pubblico Ufficiale …repertorio 63889/20439 del 21/03/2019 Agenzia del territorio di Ferrara -Ufficio provinciale di Ferrara ordinando al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Ferrara la successiva cancellazione della trascrizione, con esonero di sua responsabilità; accertare e dichiarare la nullità delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore della sig.ra Y e conseguentemente - condannare la stessa alla restituzione a favore della massa ereditaria di quanto illegittimamente ricevuto a tale titolo. E per l'effetto - condannare la sig.ra Y a restituire all'ing. X, nella sua accertata qualità di erede di S. , le somme da questa riscosse a titolo di canoni di locazione per gli immobili siti in via Pontegradella di Ferrara, così come meglio descritti in narrativa e come quantificati in corso di causa*".

La convenuta Y è rimasta contumace.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati da parte attrice e, all'udienza del 9/12/2020, sono state precisate le conclusioni.

La domanda, procedibile in quanto è stata esperita la mediazione e di competenza del Tribunale in composizione monocratica non essendo impugnato nessuno dei due testamenti redatti da S., è fondata nei termini che seguono.

L'ing. X agisce onde accertare la qualità di erede di S., nato a *** il 25/12/1928 e deceduto in data 03/12/2018.

Deduce che la qualità di erede risulta dal testamento olografo pubblicato in data 17/01/2019, a ministero Notaio …al Repertorio n. …Raccolta n. …(doc. 1), con cui il S. lo dichiarava erede universale.

Nel documento si legge: "*Nomino erede universale di tutte le mie sostanze mio cognato Ing. Giuseppe X, nato a *** il 19/marzo/1949. Dichiaro inoltre che tutti i miei beni che rimangono alla mia morte dovranno andare esclusivamente a mio cognato. Dichiaro che le proprietà attuali risultano essere costituite da: n 3 appartamenti con i rispettivi n. 3 garage situati al civico n. *** in *** (Ferrara); il 50% di tutta la casa di via ***. Nulla ho da aggiungere. Ferrara 28/maggio/2017 S.* ".

L'attore chiede di accertare la revoca, mediante il testamento del 28/5/2017, del precedente testamento pubblico del 20/01/2016, pubblicato il 18/01/2019, con cui il S. aveva disposto come segue: "*Revoco qualsiasi mia precedente disposizione testamentaria. Nomino erede universale la sig.ra Y*".

Narra l'attore che l'odierna convenuta, cittadina moldava, aveva conosciuto il sig. S. negli ultimi anni di vita, avviando una relazione sentimentale, ma che, essendo già sposata con il sig. L. R., il S. si sarebbe determinato a contrarre matrimonio in data 11/05/2016 con la madre della Y, la sig.ra D. Vera (doc. 17).

Deduce che, dopo la morte del S., a seguito dell'invio della domanda di mediazione n. 52/2019 Camera di Commercio di Ferrara, con cui il X si era attivato per ottenere il riconoscimento della revoca del testamento pubblico a seguito della redazione del successivo testamento autografo, la sig.ra Y , in data 21/03/2019, a ministero notaio …Repertorio n. …Raccolta n. ….,ha provveduto ad accettare espressamente, puramente e semplicemente l'eredità di S. , provvedendo alla trascrizione

dell'accettazione sugli immobili di cui alla citazione, trascrizione che in questa sede il X chiede di cancellare.

Deve accertarsi la qualità di erede in capo all'odierno attore. È vero che il testamento olografo del 28/5/2017 non contiene alcuna revoca espressa del precedente testamento pubblico, ma ai sensi dell'art. 682 c.c., "*il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili*".

Per aversi revoca tacita, le disposizioni del testamento posteriore devono essere oggettivamente o intenzionalmente incompatibili con quelle del testamento anteriore. Ne consegue che le disposizioni contenute nel testamento anteriore devono ritenersi tacitamente revocate tutte le volte in cui le disposizioni del testamento posteriore siano tali da rendere impossibile la loro contemporanea esecuzione ovvero quando, indipendentemente da tale incompatibilità, il contenuto del testamento posteriore indica chiaramente la volontà di revoca del testatore e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente (cfr. Cass. Civ., Sez. Il, Ordinanza n. 11587 del 11/05/2017)

Il principio è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità: "*nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità*". (Cass. Civ., Sez. Il, Ordinanza n. 8030 del 21/03/2019).

Deve ravvisarsi un'incompatibilità intenzionale tra due testamenti, contenenti entrambi l'istituzione di erede universale rispetto a due soggetti diversi, ossia l'odierno attore e Y .

Dunque, deve dunque accertarsi che il testamento recante la data del 28/5/2017 ha determinato la revoca ex art. 682 c.c. del testamento pubblico del 20/01/2016 e che quindi la successione di S. è regolata dal testamento redatto in data 28/5/2017 e che quindi X è erede di S. .

Deve quindi accertarsi che non sussistevano i presupposti per l'accettazione dell'eredità da parte della sig.ra Y e conseguentemente ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza e alla cancellazione delle formalità incompatibili ossia, in particolare, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità sugli immobili di cui alla nota di trascrizione contro del 29/03/2019 Registro Particolare 3844 Registro Generale 5415 Pubblico Ufficiale Bissi Marco repertorio 63889/20439 del 21/03/2019 Agenzia del territorio di Ferrara -Ufficio provinciale di Ferrara.

Accertata la qualità di erede in capo a X, costui chiede di dichiarare nulle le donazioni effettuate da S. a Y .

L'attore deduce che, dal c/c n. 000102023109 Unicredit di Viale…, con saldo attivo alla data del 30/09/2013 di euro 251.831,70 risultano bonificati in favore della signora Y , su conto corrente a lei intestato, una serie di importi.

La prova dei bonifici risulta dagli estratti conto depositati da parte attrice (docc. 3-15) e dalle distinte di bonifico di cui è stata ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al terzo, ossia alla Banca Unicredit, la quale ha omesso di esibire, per non averli reperiti, solo le distinte del bonifico di euro 20.000,00 del 15/06/2015 e di quello di euro 20.000,00 del 28/08/2015.

I bonifici che S. risulta aver effettuato in favore della convenuta sono i seguenti: euro 20.000,00 in data 15/05/2015; euro 15.000,00 in data 05/06/2015; euro 15.000,00 in data 19/06/2015; euro 15.000,00 in data 13/07/2015; euro 15.000,00 in data 27/07/2015; euro 20.000,00 in data 05/08/2015; euro 20.000,00 in data 20/08/2015; euro 15.000,00 in data 14/10/2015; euro 20.000,00 in data 18/12/2015; euro 10.000,00 in data 25/01/2016; euro 6.000,00 in data 19/12/2016; euro 1.500,00 in data 21/02/2017; euro 10.000,00 in data 16/03/2017

La somma totale dei bonifici ammonta ad euro 182.500,00: la coincidenza delle date e degli importi tra le numerose distinte e gli estratti conto in atti inducono ad includere anche le somme di cui ai bonifici le cui distinte non sono state rinvenute dalla banca.

Tali dazioni, anche per la rilevanza degli importi singoli e di quello totale, devono essere inquadrate nell'ambito della categoria della donazione, titolo che richiede specifici requisiti formali previsti per la donazione, in primis la veste pubblica, nella specie mancante.

Va accolta quindi la domanda di restituzione dei relativi importi formulata dall'erede, che agisce quindi ex art. 2033 c.c.

L'onere della prova in ordine all'insussistenza o invalidità del titolo del trasferimento del denaro è a carico di parte attrice: come chiarito dalla Suprema Corte, "*nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi*" (Cass. Civ., Sez. II Sentenza n. 30713 del 27/11/2018; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 11294 del 12/06/2020).

Nella specie, come detto, non vi è alcun titolo per le dazioni di cui ai bonifici sopra individuati e, applicando e può effettivamente presumersi che si sia trattato di donazioni, posto che i rapporti fra le parti e, in particolare, il matrimonio tra il de cuius e la madre della convenuta inducono a ritenere l'esistenza dello spirito di liberalità.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "*nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull"'id quod plerumque accidit"; sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza*". (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019).

In applicazione di tali principi, le predette dazioni - per il breve lasso di tempo in cui sono avvenute ed il volume degli importi - vanno qualificate come donazioni. Deve infatti ritenersi che non si sia trattato di una serie di singoli atti dispositivi, ciascuno indipendente dall'altro e sorretto da autonoma determinazione: la serie di dazioni di denaro si è tradotta in un trasferimento del patrimonio mobiliare del disponente dal de cuius alla beneficiaria.

Ciò induce ad escludersi che possa trattarsi - quand'anche si volessero considerare tali le singole dazioni - di donazioni di modico valore, posto che il singolo bonifico non può considerarsi

isolatamente e, conseguentemente, trattandosi di un importo di rilevante entità, deve escludersi l'operatività dell'esenzione dal regime della forma solenne normativamente prevista per le donazioni di modico valore (art.783 c.c.).

Dunque la donazione della somma, così intesa come unitariamente disposta dal de cuius alla convenuta, deve ritenersi soggetta agli oneri di forma solenne, richiesti dalla legge, che trovano la loro ratio nei significativi effetti in termini di impoverimento del disponente e di arricchimento del beneficiario che vi si correlano.

In assenza della forma solenne, ricorrono i presupposti per ritenere che la donazione sia nulla, in quanto carente dei requisiti chiesti per la donazione, ovverosia la forma pubblica e l'assistenza di due testimoni. La declaratoria della nullità della donazione comporta, poi, che il denaro debba essere restituito all'erede, in quanto la dazione di denaro risulta sprovvista di causa e, quindi, soggetta a ripetizione di indebito.

L'obbligo restitutorio ha ad oggetto l'intera somma di euro 182.500,00.

Analogo ragionamento presuntivo non può essere fatto per i prelievi allo sportello effettuati dal S., non essendovi prova che le somme prelevate siano state versate alla convenuta.

Il solo elemento presuntivo indicato dall'attore (ossia che tra queste operazioni talune sono immediatamente precedenti o immediatamente successive ai bonifici bancari a favore della sig.ra Y) non parte di univoca interpretazione e non può essere quindi valorizzato ai sensi dell'art. 2719 c.c.: non si vede infatti la ragione per cui il de cuius, volendo, in un medesimo contesto temporale, beneficiare la convenuta di una certa somma, avrebbe dovuto versarla in parte a mezzo bonifico ed in parte prelevando in proprio somme fa consegnare poi in contanti.

Parimenti nessuna prova vi è dell'appropriazione da parte della convenuta dei canoni di locazione degli immobili di proprietà del de cuius, essendovi agli atti uno solo dei due contratti, nonché ricevute relative solo ad alcune mensilità, che non provano la consegna del denaro alla convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della nota spese e, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria prevalentemente, della contumacia della parte convenuta e dello scaglione di riferimento di valore indeterminato (euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.000,00 per fase istruttoria, euro 2.500,00 per fase decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da X nei confronti di Y , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda dell'attore, accerta e dichiara che il testamento olografo di S. datato 28/5/2017, pubblicato in data 17/01/2019, a ministero Notaio …al Repertorio n. …Raccolta n. …ha determinato la revoca ex art. 682 c.c. del precedente testamento pubblico del 20/01/2016, pubblicato il 18/01/2019 a ministero Notaio …Repertorio n. …Raccolta n….;
- accerta e dichiara che la successione di S. è regolata dal testamento redatto in data 28/5/2017 e, per l'effetto, che X è unico erede di S. ;

- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alla cancellazione delle formalità incompatibili ossia, in particolare, l'accettazione dell'accettazione dell'eredità di S. trascritta da Y., e di cui alla nota di trascrizione contro del 29/03/2019 Registro Particolare 3844 Registro Generale 5415 Pubblico Ufficiale …repertorio …/… del 21/03/2019 Agenzia del territorio di Ferrara -Ufficio provinciale di Ferrara, sugli immobili seguenti: piena proprietà di porzioni del fabbricato condominiale sito in ***, via *** n. ***, costituite da tre appartamenti di civile abitazione posti rispettivamente ai piani primo e secondo, entrambi con cantina al piano seminterrato, ed al piano terzo con locale di sgombero nel sottotetto e da tre garages al piano terra, il tutto distinto al catasto Fabbricati di *** al Foglio 138 con i mappali: 164 sub 1, Via *** n. ***, piano Si, Cat. A/3, ci 2 vani 5,5, R.C. euro 582,31 164 sub 3, Via *** n. ***, piano S2, Cat. A/3, ci 2 vani 5,5, R.C. euro 582,31 164 sub 5, Via *** n. ***, piano 3, Cat. A/3, ci 2 vani 5,5, R.C. euro 582,31 164 sub 7, Via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, ci 3, mq 17, R.C. euro 90,43 164 sub 8, Via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, ci 3, mq 17, R.C. euro 90,43 164 sub 9, Via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, ci 3, mq 17, R.C. euro 85,11 Con la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile ed in particolare del vano contatori centrale termica, vano pluriuso, corridoi e vano scala, sottotetto, mapp. 164 sub 14 e dell'area esterna mapp. 164 sub 13; quota di 1/2 (un mezzo) di porzione di fabbricato sito in ***, via *** n. ***, costituita da due appartamenti di civile abitazione rispettivamente ai piani primo e secondo, ciascuno con studio a piano terra, da un garage pure al piano terra e utilità comuni ai piani, primo e secondo, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di *** al Foglio 376 con i mappali: 49 sub 2, via *** n. ***, piano T-1, Cat. A/3, ci. 4, vani 7, R.C. euro 876,65 49 sub 3, via *** n. ***, piano T-2, Cat. A/3, cl. 4, vani 8,5, R.C. euro 1053,57 49 sub 4, via *** n. ***, piano T, Cat. C/6, ci. 4, mq 27, R.C. euro 209,16 49 sub 5 - beni comuni ai subb. 2-3-4;

- dichiara la nullità della donazione effettuata da S. a Y. mediante i bonifici di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore di X della somma di euro 182.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- rigetta nel resto;

- dichiara tenuta e condanna Y alla rifusione in favore di X delle spese di lite, che liquida in euro 565,57 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Ferrara, 22/02/2021

Il Giudice

Marianna Cocca

Pubblicazione il 09/03/2022